

Progressivo N° 248

Verbale N° 17

Prot. Gen.le N° 44784



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1999

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di II invito, con avvisi in data 14/12/1999, n° 45422 e 16/12/1999, n° 45588, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 17,30, con la Presidenza del Signor Savini Prof. Romeo – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor Romagnoli Dr. Pietro – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 40 + 1 - in carica n° 40 + 1 - intervenuti n° 31

- | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. SATERIALE Dr. Gaetano – SINDACO | | |
| 2. SAVINI Prof. Romeo - PRESIDENTE C.C. | | |
| 3. BALBONI Avv. Alberto | 13. GRILLO Francesco | 23. PERAZZOLO Avv. P. Francesco |
| 4. BARABANI Antonella | 14. GUERRA Rag. Dina | 24. ROSSI Fernando |
| 5. BENASCIUTTI Paolo | 15. MACARIO Manuela | 25. SAINI Dr. Federico |
| 6. BERTONCELLI Fausto | 16. MALAGUTI Mauro | 26. TADDEO Ugo |
| 7. BIANCHI Geom. Franco | 17. MARCHIANO' Prof. Giovanna | 27. TOLA Prof.ssa Maria Rosaria |
| 8. BURIANI Maurizio | 18. MEDURI Paolo | 28. TUFFANELLI Mirella |
| 9. CARION Alberto | 19. MERCHIORI P.I. Gianluca | 29. VINCI Francesco |
| 10. CAVALLINI Mauro | 20. MICHELINI Prof.ssa Mariella | 30. VIVIANI Gianfranco |
| 11. CIGALA FULGOSI Francesca | 21. MONTANARI Roberto | 31. ZANOTTI Avv. Enrico |
| 12. FACCHINI Fausto | 22. PENNINI Gianni | |

ASSESSORI:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. ALBERTI Sergio | 6. RIGAMONTI Ing. Gianni |
| 2. CASTAGNOTTO Dr.ssa Paola | 7. RONCHI Dr. Alberto |
| 3. MAGNANI Arch. Carlo | 8. TAGLIANI Avv. Tiziano |
| 4. MERIGHI Vainer | 9. VALENTE Alfredo |
| 5. RICCI Ivari | |

.....
Dichiarata ai sensi
dell'art. 47 della legge
8-6-1990 n. 142, imme-
diatamente eseguibile
dal consiglio comunale

SCRUTATORI: VINCI - MALAGUTI 27 DIC. 1999

COMUNE DI FERRARA
A.M.S.E.F.C.

Prot. N. 11647/108

(OMISSIS)

Visto della Ragioneria

PUBBLICARE per 15 giorni

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL COMUNE DI
FERRARA E L'AZIENDA SPECIALE AMSEFC.

e rimettere copia al Co.Re.Co.

- ⇒ Settore Programmazione
- ⇒ ~~AMSEFC~~
- ⇒ Ragioneria
- ⇒ Servizio Patrimonio
- ⇒ Beni Monumentali

TRASMESSA AL CO.RE.CO. IL _____

Il Presidente dà la parola all'Ass. Tagliani, il quale presenta la pratica in oggetto.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione e si hanno gli interventi dei Cons.ri Malaguti (il quale presenta 3 Emendamenti), Saini, Balboni, nonché dell'Ass. Tagliani.

Il resoconto stenografico di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato I Emendamento presentato dal Cons. Malaguti:

All'art. 5 – punto e) del Contratto di Servizio, dopo la frase "da costituire in forme regolamentari" mettere il punto e sopprimere la frase "che genera per la stessa un onere pluriennale da ammortizzare".

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 31	
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 31	
VOTI FAVOREVOLI:	N° 10	Cons.ri Grillo, Balboni, Malaguti, Meduri, Perazzolo, Saini, Barabani, Zanotti, Taddeo, Carion.
VOTI CONTRARI:	N° 21	
ASTENUTI:	N° --	

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'Emendamento.

Il Presidente pone in votazione il sottoriportato II Emendamento presentato dal Cons. Malaguti:

All'art. 5 – punto i), comma secondo, del Contratto di Servizio, dopo la frase "..... e comunque entro il 30 settembre." AGGIUNGERE "e comunque l'oscillazione consentita o il canone d'uso richiedibile deve oscillare tra il 5% ed il 7% del valore stimato degli immobili oggetto della concessione d'uso oneroso".

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 31	
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 31	
VOTI FAVOREVOLI:	N° 10	Cons.ri Grillo, Balboni, Malaguti, Meduri, Perazzolo, Saini, Barabani, Zanotti, Taddeo, Carion.
VOTI CONTRARI:	N° 21	
ASTENUTI:	N° --	

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'Emendamento.

Il Presidente pone, poi, in votazione il sottoriportato III Emendamento presentato dal Cons. Malaguti:

All'art. 5 – punto i), comma terzo, del Contratto di Servizio, dopo la frase "per l'anno 2000 il corrispettivo è fissato in L. 300.000.000" AGGIUNGERE "e per gli anni successivi, ai fini della corretta interpretazione della presente convenzione, si dichiara che il valore degli immobili di cui sopra è di L. _____".

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 31	
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 31	
VOTI FAVOREVOLI:	N° 10	Cons.ri Grillo, Balboni, Malaguti, Meduri, Perazzolo, Saini, Barabani, Zanotti, Taddeo, Carion.
VOTI CONTRARI:	N° 21	
ASTENUTI:	N° --	

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama respinto l'Emendamento.

Quindi il Presidente pone in votazione il seguente schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con propria deliberazione del 10/3/1995, n. 44/47080 è stata disposta la trasformazione in Azienda Speciale dell'Azienda Municipalizzata AMSEFC, approvandone il relativo statuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L. 142/90;

- che la predetta trasformazione è formalmente avvenuta l'1/1/1997 con l'iscrizione dell'Azienda suddetta nel registro della Camera di Commercio di Ferrara;
- che, sempre con proprio provvedimento del 7/7/97, n. 10/12113 è stata approvata la concessione amministrativa dei Cimiteri dal Comune all'AMSEFC;
- che il D.P.R. 285/1990, pone in capo ai Comuni l'esercizio obbligatorio dei servizi cimiteriali e la costruzione e manutenzione dei cimiteri;
- che lo statuto aziendale all'art. 2 individua i servizi assegnati in gestione all'Azienda con diritto di privativa ed in libera concorrenza;

RILEVATO che l'art. 4 della L. 29/3/1995, n. 95 ha previsto, al 5° comma lett. a), che ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L. 142/90 costituisce atto fondamentale il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;

RILEVATO, altresì, che a partire dall'1/1/2000 cessa la cosiddetta moratoria fiscale prevista dall'art. 66, comma 14, della L. n. 427/93, come integrato dall'art. 3, comma 70, della L. 549/95, nel senso che le Aziende Speciali, a partire da detta data, esplicano a pieno la propria autonoma soggettività fiscale, conseguente alla loro acquisizione della personalità giuridica ottenuta in sede di registrazione nel registro della Camera di Commercio prima richiamato;

CONSIDERATO, pertanto, anche in forza della cessazione della moratoria fiscale sopra indicata, la necessità di provvedere alla definizione e stipula di un contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda AMSEFC, al fine di disciplinare tutti i rapporti economici e di servizio inerenti i servizi assegnati in gestione all'Azienda medesima, con effetto a far tempo dall'1/1/2000;

PRESO ATTO dello schema di contratto di servizio definito d'intesa tra il Comune e l'AMSEFC secondo il testo qui allegato come parte integrante del presente atto;

VISTI gli atti;

VISTI i pareri favorevoli rispettivamente espressi dal Responsabile del Settore Programmazione proponente e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 53, 1° comma, della L. 142/90, come modificato dall'art. 17, comma 85, della L. 127/97 e dall'art. 13 - comma 3 - della Legge n. 265/99);

SENTITE la Giunta Comunale e la I Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il contratto di servizio tra il Comune e l'Azienda speciale AMSEFC, secondo il testo qui allegato come parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che per quanto riguarda i rapporti patrimoniali e finanziari definiti nel predetto contratto, si procederà alle conseguenti variazioni di bilancio e di inventario;
- 3) di precisare che alla stipula del contratto in questione provvederà il Dirigente del Settore Programmazione Dott. Luca Tortora;
- 4) di prendere atto che il responsabile di procedimento è il Dott. Luca Tortora succitato.

CONTRATTO DI SERVIZIO

OGGI

giorno del mese dell'anno

TRA

il Comune di Ferrara nel seguito sintenticamente definito anche "Comune". a firma del Sig. nato a il nel Suo attuale ruolo di, che agisce in esecuzione della delibera ed interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di FERRARA, Via n. Codice Fiscale

E

l'Azienda Speciale A.M.SE.F.C. con sede legale in FERRARA Via Fossato di Mortara, 80 - Codice Fiscale 01372020386 ed iscritta al n. 195946 Registro Imprese presso CCIAA di Ferrara nel seguito sintenticamente definita anche il "Gestore", a firma del Sig. nel suo ruolo di nato a il che agisce in esecuzione della delibera

PREMESSO

1. che con deliberazione di C.C. n. 47080/44 in data 10/03/95, è stata disposta la trasformazione in Azienda Speciale dell'Azienda Municipalizzata A.M.SE.F.C. di Ferrara, ai sensi della L. 142/90, approvandone lo Statuto;
2. che la trasformazione effettiva è avvenuta l'1/1/1997 con l'iscrizione alla Camera di Commercio di Ferrara;
3. che con il provvedimento consiliare n. 10/12113 del 7/7/97 è stato disposto il trasferimento all'Azienda Speciale A.M.SE.F.C., a titolo di possesso sotto forma di cessione d'uso gratuito, di tutti i beni demaniali cimiteriali e relative pertinenze, attraverso l'approvazione della concessione amministrativa delle attività cimiteriali;
4. che il D.P.R. 285/1990, in particolare gli artt. 49 e successivi, pone in capo ai Comuni l'esercizio obbligatorio dei servizi cimiteriali e la costruzione e manutenzione dei cimiteri;
5. che lo "Statuto" del Gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

6. che il presente "Contratto di Servizio" rappresenta, sostanzialmente e formalmente, la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione del servizio pubblico nel seguito trattato, nel rispetto della L. 142/1990 e della L. 95/1995 e delle altre leggi, statuti, regolamenti e disposizioni in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue

ART. 1

(Recepimento della premessa)

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono preliminari, essenziali ed irrinunciabili, per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle Parti con il presente Contratto di Servizio.

ART. 2

(Finalità del Contratto)

Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare, ad ogni effetto, i rapporti tra il Gestore ed il Comune circa il servizio in gestione e di cui al seguente art. 3, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del Gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione comunale.

ART. 3

(Oggetto del Contratto)

Il presente Contratto di servizio ha lo scopo di regolamentare l'affidamento dei seguenti servizi:

- A) con diritto di privativa nel Comune di Ferrara:
- a) il trasporto delle salme dal luogo ove si è verificato il decesso ai cimiteri della città e del forese, nonché al deposito di osservazione, o obitorio, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;
 - b) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;
 - c) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;

- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;
 - e) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione di loculi, tombe, nicchie cinerarie, e altre sepolture, fatte salve le deroghe di legge;
 - f) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonchè di inceneritori ad uso cimiteriale;
 - g) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito di osservazione ed obitorio;
 - h) le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate all'AMSEFC in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria.
- B) in libera concorrenza:
- a) la preparazione, vestizione e cosmesi delle salme;
 - b) il trasporto di salme fuori del territorio comunale, in Italia e all'estero;
 - c) la fabbricazione, fornitura, vendita di cofani e accessori funebri, attrezzature ed arredi inerenti l'attività funeraria;
 - d) l'allestimento di camere ardenti;
 - e) il noleggio di automezzi per l'accompagnamento dei dolenti e di furgoni per il trasporto di composizioni floreali;
 - f) il commercio di piante, di prodotti e composizioni floreali in tutte le possibili forme, confezionate direttamente o a mezzo terzi, in funzione delle onoranze funebri;
 - g) il disbrigo di pratiche amministrative e consolari attinenti l'attività funeraria;
 - h) la produzione diretta o a mezzo terzi di epigrafi mortuarie e la loro successiva affissione;
 - i) la pubblicazione di necrologi e partecipazioni;
 - l) la costruzione, l'ampliamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri, obitori e simili, in forma diretta o indiretta, al di fuori del territorio comunale;

- m) la costruzione, il ripristino, il restauro o la fornitura di manufatti cimiteriali quali tombe, cappelle, loculi, ossari, nicchie cinerarie, lapidi e cippi, sia in forma diretta che indiretta, dentro e fuori il territorio comunale;
- n) l'installazione, la manutenzione e la gestione del servizio di illuminazione votiva, in forma diretta o indiretta, al di fuori del territorio comunale;
- o) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti, in forma diretta o indiretta, al di fuori del territorio comunale.

ART. 4
(Carattere del Servizio)

Ai sensi del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 i servizi di cui al punto "A" del precedente art. 3 sono assunti in via obbligatoria dal Comune di Ferrara per il territorio comunale e sono gestiti nelle forme previste dall'art. 22 - comma 3° - della legge 8/6/1990, n. 142. I servizi, pertanto, sono da considerarsi ad ogni effetto di legge "servizi pubblici" e costituiscono attività di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

Per l'estensione dei servizi al di fuori del territorio comunale si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 902/86.

ART. 5
(Impianti ed opere assegnati dal Comune)

Gli impianti ed opere assegnati all'Azienda dal Comune, a vario titolo, per l'esecuzione dei servizi sono:

- a) la Palazzina O.F. - Via Fossato di Mortara - Fabbricato "A", la Palazzina sede aziendale - Fabbricato "B", la Palazzina Autorimesse - Fabbricato "D" e i Fabbricati - Via Borso - Via Guarini;
- b) quelli conferiti con la concessione amministrativa di cui alla delibera di C.C. n. 10/12113 del 7/7/97;
- c) il fabbricato "C" e area cortiliva all'interno dell'ex macello comunale.

Ciò premesso si conviene che i seguenti manufatti, con il presente contratto vengano ceduti in comodato d'uso oneroso:

- Palazzina di Via Fossato di Mortara, 80 per la parte attualmente occupata dall'A.M.SE.F.C. (Fabbricato "A" Foglio 387 Mappale n. 77) per mq. 135 al piano terra e mq. 135 al 1° piano oltre alla quota parte d'ingresso di mq. 21;

- Palazzina fabbricato "B" di Via Fossato di Mortara n. 80 - int. B (foglio 387 mappale 78).

I seguenti manufatti, con il presente contratto, vengono invece ceduti in comodato d'uso gratuito:

- cinta muraria e Fabbricato "C" oltre all'area cortiliva all'interno dell'area di Via Fossato di Mortara, 80;
- beni già assegnati con la concessione amministrativa di cui al precedente punto b).

I seguenti manufatti sono, infine, conferiti in capitale di dotazione:

- Palazzina autorimessa - Fabbricato "D" - Via Fossato di Mortara, 80
- Fabbricati Via Borso - Via Guarini in quanto pertinenze cimiteriali della Certosa di Ferrara.

Le condizioni per le concessioni in comodato (gratuito o oneroso) sono le seguenti, se non diversamente disposto dall'atto di concessione per quelli indicati al punto b):

- a) la proprietà dei beni resta in capo al Comune;
- b) l'Azienda non può trasferire, cedere, permettere l'uso o il godimento, sotto qualunque forma, dei beni a terzi;
- c) il Comune delega l'Azienda a gestire, in sua vece, il rapporto con i terzi inerente i beni;
- d) l'Azienda è autorizzata dal Comune a sottoscrivere atti di costituzione di servitù attive o passive, volontarie o coattive, sui beni, a condizione che le medesime siano funzionali all'esecuzione del servizio;
- e) l'Azienda deve provvedere a propria cura e spese ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai lavori di rinnovo, ricostruzione, riabilitazione e ripristino dei beni, dandone comunicazione annualmente al Comune ai fini dell'aggiornamento delle proprie scritture contabili. Sulle opere connesse agli interventi straordinari il Comune riconosce all'Azienda un diritto d'uso ex art. 1021 C.C., da costituire in forme regolamentari, che genera per la stessa un onere pluriennale da ammortizzare;
- f) l'Azienda è la sola ed unica responsabile dell'uso e deve tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile all'uso dei beni stessi;
- g) in caso di dismissioni di beni e/o restituzione al Comune dovrà essere redatta appendice al presente contratto;

- h) tutte le imposte, tributi, tasse connesse all'uso dei beni, sono a carico dell'Azienda, restano a carico del Comune le imposte, tributi e tasse collegate alla proprietà dei beni;
- i) la concessione in comodato d'uso dei beni termina con la cessazione dei servizi affidati all'Azienda.

Il corrispettivo per il comodato oneroso dei beni è determinato annualmente, d'intesa fra le parti, avuto riguardo ai canoni locativi di manufatti similari e, soprattutto, all'effettivo utilizzo dei beni stessi da parte del Gestore nonché agli interventi manutentivi richiesti. La definizione deve avvenire in tempo utile per la redazione del bilancio preventivo e comunque entro il 30 settembre.

Per l'anno 2000 il corrispettivo è fissato in L. 300.000.000 (trecentomilioni).

Le parti possono altresì concordare annualmente, in tempo utile per il bilancio preventivo e comunque entro il 30 settembre, interventi di manutenzione straordinaria nella parte monumentale della Certosa di Ferrara e ad altri cimiteri comunali con vincolo monumentale, previo accordo e verifica con il competente Settore Beni Monumentali, da porre a carico dell'Azienda con esecuzione a sua cura e spese. Per l'anno 2000 l'impegno complessivo di spesa è di L. 300.000.000 (trecentomilioni), secondo il programma di interventi allegato al presente contratto.

ART. 6

(Nuovi impianti ed opere)

I nuovi impianti ed opere non concernenti beni demaniali, nonché il potenziamento di quelli esistenti realizzati con apporto finanziario del Comune saranno assegnati in comodato alle condizioni da definire al momento dell'assegnazione medesima.

Viceversa i nuovi beni e relative pertinenze, nonché il potenziamento di quelli esistenti, realizzati dal Gestore senza contributi finanziari del Comune, saranno assegnati in comodato d'uso gratuito alle condizioni previste per i beni di cui al precedente art. 5 lett. b), ed i corrispettivi delle cessioni agli utenti costituiranno proventi per il Gestore.

ART. 7

(Tariffe)

Il Gestore applica agli utenti le tariffe deliberate in conformità alle disposizioni statutarie e regolamentari.

Nei confronti dei cittadini-utenti sono svolti gratuitamente i seguenti servizi:

- Inumazioni salme e inconsunti Certosa e Forese;
- Esumazioni ordinarie Certosa e Forese con fornitura di cofani per inconsunti;
- Cremazioni salme e resti mortali;
- Trasporti e Onoranze Funebri per indigenti;
- Trasporto esiti cadaverici;
- Manutenzione verde cimiteriale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria Certosa e Forese;
- Raccolta e smaltimento rifiuti.

ART. 8
(Obblighi del Gestore)

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi generali di cui al D.P.C.M. 27/01/1994 e più esattamente:

a. Eguaglianza

L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra Utenti e Servizio e l'accesso al Servizio devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del Servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del Servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di Utenti.

b. Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli Utenti, a criteri di obiettività, giustizia od imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del Servizio e le norme regolatrici di Settore.

c. Continuità

L'erogazione del Servizio, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di Settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del Servizio devono essere espressamente regolati dalla Normativa di Settore. In tali casi, il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli Utenti il minor disagio possibile.

d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del Servizio deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del Servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'Azienda.

L'Utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell'Azienda che lo riguardano in quanto rientranti negli atti di natura amministrativa. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del Servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'Utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il Gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'Utente circa la qualità del Servizio reso.

e. Efficacia, Efficienza, Economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Il Gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi così come regolato dall'art. 23, 4° c. L. 142/90.

Ogni rapporto di Servizio esistente tra il Gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto Cliente/Fornitore.

f. Altri obblighi

Il Gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto allo svolgimento dei Servizi adeguati a garantire il regolare svolgimento.

Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del Servizio, anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere il Comune anche in sede di presentazione delle relative domande.

In particolare il Gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, ecc. previsti per legge a carico del Gestore stesso.

g. Estensione dei rapporti

Il Gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si rende disponibile ad esaminare lo sviluppo di eventuali nuovi Servizi di settore richiesti dal Comune il quale ne trasmetterà per iscritto relativa richiesta con un preavviso di almeno 1 anno.

ART. 9
(Obblighi del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare, per quanto possibile, per agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del Gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma che precede, si traduce, in particolare:

- a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il Gestore;
- b) nel permettere al Gestore di avvalersi degli Uffici e servizi comunali, facendo il più possibile preventivo ricorso all'Ufficio comunale competente (Ufficio Aziende e Società), per un agevole e sollecito svolgimento di pratiche e/o iniziative, nonché per l'accesso a tutte le informazioni in possesso del Comune;
- c) nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il Gestore delle modifiche ai Regolamenti Comunali che possono, in qualsiasi modo, influire sul Servizio, acquisendone parere obbligatorio non vincolante;
- d) nell'attività di coordinamento con altre Aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che potessero incidere sull'erogazione dei Servizi Pubblici in esame.

A fronte dei servizi cimiteriali svolti dal Gestore a favore del Comune gratuitamente nei confronti dei cittadini-utenti e riportati nell'art. 7 del presente contratto, il Comune dovrà corrispondere al gestore un compenso forfettario annuo, comprensivo di ogni onere fiscale, di L. 100.000.000 (centomilioni) per l'anno 2000, primo anno di validità del contratto. Per gli anni successivi il corrispettivo è determinato d'intesa fra le parti in tempo utile per la redazione del bilancio preventivo e comunque entro il 30 settembre, avuto riguardo all'andamento tendenziale delle operazioni da effettuare.

Entro il 31 ottobre dell'anno di competenza detto corrispettivo può essere oggetto di variazione onde adeguarlo all'effettivo servizio svolto.

ART. 10
(Osservanza delle Leggi e dei Regolamenti)

Nell'espletamento del servizio il gestore ha l'obbligo di osservare e di fare osservare agli addetti al servizio stesso tutte le vigenti norme legislative e regolamentari in materia, con particolare riguardo al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e successive variazioni ed integrazioni, nonché al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Il Gestore ha inoltre l'obbligo di osservare e di fare osservare oltre a quanto specificato dal presente contratto, tutte le ordinanze e le disposizioni municipali riguardanti l'ordine, la sicurezza e l'igiene pubblica dei cimiteri e delle rispettive pertinenze.

ART. 11
(Spese)

Ogni spesa relativa al servizio è a carico del Gestore.

ART. 12
(Regolamento dei rapporti economici)

I rapporti economici fra Comune e Gestore di cui al presente contratto devono essere saldati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 13
(Controllo del servizio)

Il Comune si riserva il diritto di effettuare le verifiche che riterrà più opportune in ordine allo svolgimento del servizio.

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare la migliore effettuazione del servizio da parte del Gestore, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti eventualmente necessari ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

ART. 14
(Iniziative a miglioramento del servizio)

Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare il servizio, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.- Il Gestore si obbliga a farsi parte diligente

nell'individuare, istruire, acquisire le provvidenze ed eventuali incentivi finanziari Comunitari, Statali, Regionali, ecc.-

ART. 15

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte degli stessi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio.

Il Gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile verso Terzi, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.

E' a carico esclusivo del Gestore il comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale, deve, inoltre, rispettare ed applicare i contratti di categoria per tutto il personale.

Il Gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli adempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

ART. 16

(Controversie e vertenze)

Ogni controversia relativa agli aspetti applicativi del presente Contratto, sarà sottoposta al giudizio del Sindaco del Comune, che deciderà come amichevole compositore sentito il Presidente dell'Azienda Gestore.

Il Gestore ha diritto di proporre appello alla decisione di cui al precedente comma, entro 15 gg. dal ricevimento della decisione stessa, ad un Collegio Arbitrale, composto da un Arbitro nominato da ciascuna delle parti entro 30 giorni dalla richiesta di arbitrato, e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

ART. 17

(Durata del contratto)

Il presente contratto ha durata dalla data di approvazione e fino alla scadenza del mandato amministrativo del Comune.

Verrà effettuata verifica annuale per i reciproci corrispettivi così come precisato agli artt. 5 e 9 del contratto medesimo.

Entro il termine di validità il presente contratto potrà essere modificato previo accordo tra le parti apportando apposita appendice al contratto stesso.

ART. 18
(Registrazione)

Il presente Contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato a cura del Gestore in esenzione di imposta ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, del D.L. 12/1/91 n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15/3/91 n. 80.

ART. 19
(Disposizioni finali)

Il Gestore subentra in tutti i contratti già stipulati dal Comune relativi al servizio affidato.

ART. 20
(Rinvio alle leggi)

Per quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

Letto, accettato e sottoscritto

p. IL GESTORE

p. IL COMUNE

ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, A CARICO
DELL'A.M.SE.F.C., SUL PATRIMONIO VINCOLATO DELLA CERTOSA

ANNO 2000

FABBRICATO COMPRESO FRA AREA GIORDANI E I GRAN CLAUSTRO :

- Rifacimento manto di copertura e sistemazione strutture interne con verifica complessiva e conseguente consolidamento delle parti deteriorate;
- Intervento prospetti intonacati e restauro dei cotti;
- Sostituzione dei canali di gronda ed infissi.

TOTALE DI PREVISIONE PER L'ANNO 2000

L. 300.000.000

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 31	
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 31	
VOTI FAVOREVOLI:	N° 21	
VOTI CONTRARI:	N° 10	Cons.ri Grillo, Malaguti, Balboni, Meduri, Saini, Perazzolo, Barabani, Zanotti, Taddeo, Carion.
ASTENUTI:	N° --	

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

A questo punto il Presidente propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della legge n° 142/90, art. 47, comma 3, e pone in votazione la proposta.

La votazione, effettuata per alzata di mano, dà i seguenti risultati, accertati con l'assistenza degli scrutatori:

CONSIGLIERI PRESENTI:	N° 31	
CONSIGLIERI VOTANTI:	N° 31	
VOTI FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA:	N° 21	
VOTI CONTRARI ALLA PROPOSTA:	N° 10	Cons.ri Grillo, Malaguti, Balboni, Meduri, Saini, Perazzolo, Barabani, Zanotti, Taddeo, Carion.
ASTENUTI:	N° --	

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.



P.G. n.

44784

COMUNE DI FERRARA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE E L'AZIENDA SPECIALE A.M.S.E.F.C.-

VERB N. _____ della seduta del _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 53 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 142/90

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO
Dott. Luca Tortora - Capo Settore Programmazione

Data

9/12/99

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 53 - COMMA 1 DELLA LEGGE N. 142/90

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
 Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili.
 Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale.

IL RAGIONERE CAPO
(Indicare Nome - Cognome)

Data

9/12/99

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 55 - COMMA 5 DELLA LEGGE N. 142/90

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RAGIONIERE CAPO

Data
